

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 gennaio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.D. SIMALD ARDENZA C5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE SANTOMASSIMO JACOPO;**
- **DELL’AMMENDA DI €250,00 ALLA RECLAMANTE,**
INFLITTE SEGUITO GARA TERNI/ SIMALD DEL 16.1.2012 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 368 del 18.1.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Simald Ardenza C5 di Roma, riduce a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Jacopo Santomassimo ed a €100,00 l’ammenda a carico della società. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S. CALCIO A 5 SINNAI AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-6;**
- **DELLA INIBIZIONE AL SIG. TICIANI RAFAEL FINO AL 1.2.2012;**
- **DELL’AMMENDA DI €250,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA DEL PROPRIO DIRIGENTE;**
INFLITTE SEGUITO GARA SANVINCENZO GENOVA FUTSAL/ CALCIO A 5 SINNAI DEL 7.1.2012 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 366 del 18.1.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Calcio a 5 Sinnai di Sinnai (Cagliari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 27 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete